

N. [REDACTED]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, Comando del Reparto Addestrativo del Ca.Par., Centro Addestramento Paracadutismo E.I. non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. [REDACTED], resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della consegna di rigore.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons.

Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno appellante, all'epoca sergente maggiore dell'esercito, in data [REDACTED] è stato destinatario di una punizione di corpo.

L'interessato ha proposto ricorso gerarchico e quindi, formatosi il silenzio rigetto per decorso del termine di novanta giorni, ha proposto avanti al TAR Lazio un ricorso notificato il [REDACTED].

Il Tribunale ha disposto una istruttoria all'esito della quale è emerso che il comandante di reparto fin dall'[REDACTED] aveva "ritirato" in autotutela la sanzione, previo accertamento della non iscrizione della stessa sul foglio matricolare del militare.

Per conseguenza il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento di euro 1000 a titolo di spese del giudizio.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi all'esame dal soccombente sostanziale il quale ne chiede l'integrale riforma, osservando che solo in data [REDACTED] e quindi dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale) l'annullamento della sanzione era stato formalizzato in apposito provvedimento.

L'Amministrazione non ha spiegato attività difensiva.

L'appello è fondato e va pertanto accolto.

Dagli atti del fascicolo si evince infatti che l'annullamento mediante provvedimento formale della sanzione è successivo ([REDACTED] alla data di notificazione del gravame giurisdizionale ([REDACTED])).

Pertanto il ricorso sarebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per

cessata materia del contendere e non inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio, esse vanno integralmente compensate.

Infatti fin [REDACTED] il militare era comunque consapevole che il comandante di reparto aveva posto in essere attività (ritiro materiale del provvedimento sanzionatorio, accertamento della non iscrizione) le quali, pur non del tutto concludenti dal punto di vista formale, dimostravano incontrovertibilmente l'intento riparatorio dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO